



*Tribunale di Verona*

*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate*

**ORDINANZA**

Nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione incardinata nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 50/2021

promossa da

██

- OPPONENTE -

Contro

██.

- OPPOSTA -

Nonché nei confronti di

██

- INTERVENUTA EX ART. 105 C.P.C. -

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta sull'opposizione all'esecuzione promossa dalla parte esecutata

ha pronunciato la seguente ordinanza

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. ██████████ s.p.a., in veste di rappresentante ex art. 77 cod. proc. civ. di ██████████, ha pignorato la quota di ½ di un immobile che, sulla base dei certificati ipotecari dimessi, è risultato essere – alla data della trascrizione del pignoramento – di proprietà dell'esecutato ██████████.

2. Parte esecutata ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione censurando, in ordine, logico: - la carenza di legittimazione di ██████████ Italy ad agire in nome e per conto di ██████████ ex art. 77 cod. proc. civ. per la mancata produzione della procu-



ra conferita dalla rappresentata alla rappresentante; - la carenza dello *ius postulandi* dell'Avv. ██████, non essendo stato documentato il potere rappresentativo del dipendente di ██████ che gli ha conferito la procura alle liti; - la carenza di legittimazione attiva sul piano sostanziale della precedente, non essendo stato dimostrato che ██████-██████ sia succeduta a ████████████████████, nella titolarità del credito fatto valere *in executivis*; - la prescrizione del diritto di credito fatto valere *in executivis*, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (perfezionatosi il 15.6.2009) e quella della notifica dell'atto di precetto (avvenuta il 11.11.2020) senza che, *medio tempore*, vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.

3. Si è costituita ████████████████████, la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni: - il credito *de quo* rientra tra quelli ceduti in blocco ex art. 58 TUB da Cassa di Risparmio del Veneto (a sua volta conferitaria del ramo d'azienda bancario della Banca di Trento e Bolzano) a ████████████████████ come risulta, rispettivamente ed in ordine temporale, dall'atto di conferimento d'azienda bancaria e dalla comunicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione dei crediti in blocco (v. docc. 4 e 5 di ██████ Italy) e, dunque, sussiste la legittimazione attiva sul piano sostanziale della precedente; - la prescrizione è stata interrotta dal ricorso per intervento per il medesimo credito depositato in altra procedura esecutiva immobiliare promossa contro il ████████████████████ (vedi doc. 9 di ██████ Italy); - sussiste, tanto la rappresentanza processuale di Intrum Italy nei confronti di ████████████████████, quanto lo *ius postulandi* dell'Avv. ██████ in ragione delle produzioni documentali allegate alla memoria di costituzione.

4. Nel giudizio oppositivo è altresì, su base volontaria, intervenuta ████████████████████. L'interveniente ha prospettato, anzitutto, di essere proprietaria della quota di ½ colpita dal pignoramento eseguito nei confronti della parte esecutata: ella aveva, di fatti, acquistato la quota dal debitore esecutato ████████████████████ in forza delle pattuizioni contenute accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Verona nell'ormai lontano 2001 e, tuttavia, trascritto nei registri immobiliari solamente vent'anni dopo e, segnatamente, il 17.6.2021 quando, oramai, sul medesimo diritto era stato trascritto l'atto di pignoramento immobiliare contro il suo dante causa. In secondo luogo, la ████████████████████ ha rappresentato che, *iure proprio*, è comproprietaria



della restante quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile pignorato e che ha uno specifico interesse ad evitare che sia instaurato un giudizio di divisione endoesecutivo sull'intero bene; in particolare ha allegato che la sua quota di proprietà è gravata da un'ipoteca iscritta a garanzia della banca che le ha concesso un mutuo e rispetto al quale, pertanto, ella ha motivo di temere che possa essere dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. per la diminuzione delle garanzie offerte alla banca mutuataria per effetto della vendita dell'intero in sede di divisione endoesecutiva.

5. La ████████ ha, quindi, fatto proprie le difese spiegate dal ████████, dichiarando di volersi associare alle domande proposte dall'opponente.

#### LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE VOLONTARIAMENTE DELLA ████████

6. Non vi è ragione per escludere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione – che, pur innestandosi su un processo esecutivo *in fieri*, è un processo di cognizione a tutti gli effetti – possa trovare applicazione, sussistendone i presupposti, l'art. 105 cod. proc. civ., che disciplina l'intervento volontario in una causa pendente tra altre parti ad opera di un terzo che, sino a quel momento, era estraneo alla lite.

7. E non vi è nemmeno ragione per escludere che l'intervento volontario possa essere spiegato sin nella fase cautelare del giudizio d'opposizione che si svolge innanzi al G.E., tanto più in considerazione dell'idoneità dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (o, eventualmente, di quella del giudice del reclamo) a definire l'intero giudizio oppositivo laddove, nel termine perentorio assegnato, non venga introdotta la fase di merito (v. art. 624 c.p.c.).

8. Ciò posto, venendo al caso che qui occupa, sull'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla ████████ si osserva quanto segue.

9.1. La ████████, in veste di proprietaria della quota di  $\frac{1}{2}$  colpita dal pignoramento sulla base di un titolo d'acquisto inopponibile al creditore precedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 1) c.c., sarebbe stata senz'altro legittimata, secondo l'orientamento prevalente della dottrina, a proporre essa stessa opposizione all'esecuzione. Infatti, se *“l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.,*



*non investe l'an dell'azione esecutiva del creditore ma consente di farne rilevare l'illegittimità per essersi svolta in danno di un soggetto (il terzo, appunto) che vanta un diritto prevalente su quello dei creditori, alla cui soddisfazione i beni sui quali è esercitata l'esecuzione non possono essere destinati"* (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/11/2017, n.27888), non può che essere, allora, l'opposizione all'esecuzione il rimedio a disposizione del terzo, che affermi di essere titolare sulla cosa pignorata di un diritto reale inopponibile al creditore procedente, per contestare il diritto del creditore di agire *in executivis* e per conseguire la declaratoria di improseguibilità di quell'espropriazione forzata che avviene in suo danno.

9.2. Con l'opposizione, in questo caso peculiare, il terzo non fa, infatti, valere l'esistenza di un proprio diritto reale sulla cosa pignorabile incompatibile con il vincolo apposto dal pignoramento, quanto l'inesistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo esecutivo e, poiché l'esecuzione colpisce un suo diritto sulla cosa pignorata (sebbene non opponibile), ha un interesse qualificato a proporre l'opposizione all'esecuzione.

10. Così come il terzo avente causa dalla parte esecutata, in forza di un titolo inopponibile ex art. 2914, comma primo, n. 1) cod. civ. al creditore procedente, può proporre autonoma opposizione all'esecuzione, deve ritenersi che, specularmente, possa spiegare intervento adesivo nell'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore.

11. Tale intervento deve essere qualificato come adesivo autonomo in quanto con esso il terzo fa valere una situazione di collegittimazione disgiunta con la parte esecutata a contestare il diritto del creditore a procedere *in executivis* e, dunque, un proprio diritto autonomo (e parallelo) rispetto a quello della parte esecutata alla declaratoria di improseguibilità dell'esecuzione.

12. Ciò detto, è anche evidente come, sotto altro profilo, la ■■■■■ sia, altresì, titolare di una situazione di diritto sostanziale dipendente dalla prosecuzione dell'esecuzione forzata e da essa indubitabilmente incisa.

13. La circostanza che l'esecuzione colpisca la quota di  $\frac{1}{2}$  di un appartamento comporta, infatti, la soggezione della comproprietaria non esecutata della restante quota di  $\frac{1}{2}$  (la medesima ■■■■■ all'iniziativa del creditore procedente che, all'esito dell'udienza ex



art. 600 cod. proc. civ., sarà onerato dal Giudice dell'Esecuzione di introdurre il giudizio di divisione endoesecutivo a pena di estinzione dell'esecuzione immobiliare.

14. Ed, infatti, poiché ad essere oggetto del pignoramento è la quota di  $\frac{1}{2}$  di un appartamento, è altamente improbabile che si avvenga ad una separazione in natura oppure che vi siano elementi specifici e circostanziati che facciano presumere la possibilità che la quota indivisa possa essere venduta ad un prezzo pari al suo valore venale e, quindi, che non si proceda alla divisione endoesecutiva (ipotesi del tutto residuale alla luce della vigente formulazione dell'art. 600 cod. proc. civ.).

15. Ne deriva che la comproprietaria non eseguita è soggetta al diritto potestativo del creditore procedente di convenirla in un giudizio di divisione funzionale alla prosecuzione dell'espropriazione immobiliare e nel quale vedrà convertito il suo diritto di proprietà sulla quota indivisa, o in un diritto di proprietà su una porzione suscettibile di autonomo godimento frutto del procedimento di apporzionamento delle quote ideali, o, più verosimilmente in caso di giudizio di incomoda divisibilità, in una somma di denaro corrispondente al valore della quota detratte le spese della vendita e del giudizio di divisione.

16. La comproprietaria non eseguita risente, quindi, di effetti riflessi sulla propria sfera giuridica conseguenti alla prosecuzione della procedura esecutiva ed ha, pertanto, un interesse giuridicamente qualificato a che l'espropriazione non prosegua per evitare che un proprio diritto (e, segnatamente, la titolarità della quota indivisa di  $\frac{1}{2}$  del bene pignorato), subisca un mutamento qualitativo trasformandosi, alternativamente, nel diritto di proprietà esclusiva su una porzione rappresentativa della quota di comproprietà o su una somma di denaro anch'essa sostitutiva della quota ideale.

17. La comproprietaria non eseguita, quindi, è legittimata, per tutelare questo suo diritto inciso in via riflessa dal processo esecutivo, a spiegare un intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni della parte eseguita che ha proposto opposizione all'esecuzione.

**L'INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI OPPOSIZIONE: LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DI**

██████████



18. Il primo motivo d'opposizione teso a far valere la carenza della rappresentanza processuale di ██████ rispetto a ██████ si è rivelato, in ragione delle produzioni documentali di parte opposta in sede di giudizio oppositivo, destituito di fondamento.

19. ██████ Italy ha, di fatti, prodotto in atti la procura conferita nella forma dell'atto pubblico notarile da ██████ a ██████ che contempla sia la rappresentanza sostanziale che quella processuale ex art. 77 cod. proc. civ. rispetto ai crediti acquistati in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. doc. 1 memoria di Intrum Italy).

20. Ha poi prodotto anche la visura ██████ dalla quale si evince che ██████ ha cambiato la propria denominazione sociale in ██████ Italy e che, quindi, al di là del semplice cambio della denominazione, non vi è soluzione di continuità tra i due soggetti giuridici che, di fatti, hanno la medesima partita iva (vedi doc. 2 memoria di ██████ Italy).

#### **L'INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO D'OPPOSIZIONE: L'ESISTENZA DELLO IUS POSTULANDI DELL'AVV. ██████**

21. E' anche infondato il motivo di opposizione attinente alla carenza dello *ius postulandi* del difensore di ██████ Italy: in sede di giudizio d'opposizione è stata, infatti, prodotta dalla parte opposta la procura conferita dall'Amministratore Delegato della società al dipendente ██████ a cui questi viene investito del potere di compiere gli atti gestori attinenti al portafoglio di crediti oggetto della procura conferita ad Intrum da ██████ ex art. 77 c.p.c. comprensiva del potere di conferire procura alle liti per promuovere azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti (cfr. doc. 3 opposta).

22. Risulta, quindi, dimostrata la legittimazione a conferire la procura speciale alle liti all'Avv. ██████ della persona fisica che, nell'atto della procura, viene indicato come rappresentante di ██████ Italy.

#### **LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI ██████**

23. Non risulta fondato neppure il motivo di opposizione all'esecuzione attinente all'insussistenza della legittimazione attiva di ██████ in quanto non sarebbe stata dimostrata la titolarità del credito fatto valere *in executivis*.



24. A tal proposito deve essere, anzitutto, rilevato come l'opposta, se pure soltanto nel corso della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, ha dimostrato che Banca di [REDACTED] [REDACTED] ha conferito a [REDACTED] s.p.a. il ramo d'azienda bancario comprensivo di tutte le filiali site nel territorio della Regione Veneto e, dunque, anche quella presso cui era stato concluso il contratto di mutuo garantito dalla fideiussione del [REDACTED]-[REDACTED] ed oggetto del decreto ingiuntivo messo in esecuzione (cfr. doc. 4 di [REDACTED]).

25. L'opposta [REDACTED], inoltre, ha anche provato che la Cassa [REDACTED] le ha ceduto, il 20 aprile 2018, in blocco una serie di crediti tra cui rientra quello oggetto di causa, producendo l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente gli estremi dell'atto di cessione ed i criteri selettivi dei crediti ricompresi nel perimetro del contratto di cessione.

26. In particolare, sulla base dell'informativa in Gazzetta Ufficiale, risultano oggetto della cessione anche quei crediti derivanti da contratti di mutuo (quale è quello che qui occupa, vedi ricorso per decreto ingiuntivo e provvedimento monitorio prodotti dal precedente come titolo esecutivo nel fascicolo dell'espropriazione forzata) stipulati tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 2017 (arco temporale in cui è compreso il mutuo *de quo* concluso nel 2008) conclusi con persone fisiche e giuridiche e qualificati come attività finanziarie deteriorate.

27. Quanto a quest'ultima qualità dei crediti – anch'essa necessaria affinché possano ritenersi ricompresi nell'oggetto del contratto di cessione in blocco – la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia specifica che sono da ricomprendersi nelle “*attività finanziarie deteriorate*” quelle ricomprese nelle categorie delle “*sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate*”.

28. Ora non vi è dubbio che, alla data dell'aprile 2018, l'odierno credito doveva essere qualificato come attività finanziaria deteriorata e, dunque, fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione, atteso che, da un lato, la società debitrice principale era fallita (vedi doc. 13 [REDACTED]) e, dunque, la mutuataria era insolvente e, dall'altro, che il fideiubente [REDACTED] era già stato sottoposto ad esecuzione immobiliare su altro bene nella quale era intervenuta pro-



prio la dante di causa di [REDACTED] (la Cassa di [REDACTED]-[REDACTED]) in relazione al medesimo credito oggetto di tutela in questa procedura esecutiva immobiliare (v. doc. 9 [REDACTED] Italy).

29. Nell'aprile 2018 l'odierno credito, pertanto, era stato qualificato quanto meno come un'esposizione debitoria scaduta se non, più correttamente, come una sofferenza bancaria, attesi gli infruttuosi tentativi di recupero già esperiti, dal dante causa dell'odierna creditrice procedente, sia nei confronti della debitrice principale sia del garante nell'ambito, rispettivamente, di procedure concorsuali ed individuali (situazione che denotava la chiara insolvenza tanto dell'obbligato in via principale quanto del garante). Conseguentemente, esso rientrava senz'altro tra le "attività finanziarie deteriorate" della Cassa di [REDACTED]

30. Unitamente al rapporto obbligatorio principale (quello derivante dal mutuo chirografario di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) è stato, poi, evidentemente ceduto anche il rapporto obbligatorio accessorio e, segnatamente, il credito verso il garante [REDACTED] che aveva prestato fideiussione, posto che, in assenza di diversa pattuizione negoziale, opera la presunzione di legge per cui, unitamente al credito, vengono ceduti dal cedente al cessionario anche le garanzie reali e personali accessorie a quel credito (v. art. 1263 cod. civ.).

31. Si può, quindi, ritenere provato che il credito oggetto dell'opposizione all'esecuzione fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco da Cassa di Risparmio del [REDACTED] del 20 aprile 2018 pubblicato per estratto in G.U. il 5 maggio 2018.

32. Di fatti, è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 cod. civ., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione, al cedente. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del





cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti.

33. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota – alla collettività ed ai debitori ceduti – l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.

34. Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione.

35. E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche *per relationem* e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.

36. Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.), circostanza che è avvenuta nel caso di specie dove i crediti oggetto dell'atto di trasfe-



rimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Detti criteri, idonei ad individuare l'oggetto della cessione, sono stati menzionati nell'estratto della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosicché non vi sono dubbi su sulla determinazione dell'oggetto del contratto di cessione dei crediti e, correlativamente, sulla legittimazione attiva della cessionaria Penelope SPV anche per il credito *de quo*, il quale rientra chiaramente tra i criteri selettivi indicati nell'atto di cessione come riportati in Gazzetta Ufficiale.

37. Deve, quindi, essere data continuità a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertinente al caso di specie, secondo il quale *“va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).”* (cfr. Cassazione civile , sez. I , 28/02/2020 , n. 5617).

## L'INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

37. L'eccezione di prescrizione del credito fatto valere *in executivis*, anch'essa fatta sollevata come motivo di opposizione, è manifestamente destituita di fondamento.

38. E' stato, di fatti, depositato sub doc. 9 ricorso per intervento depositato presso il Tribunale di Mantova il 26.11.2012 nella procedura esecutiva promossa contro [REDACTED] da parte da parte di Cassa di [REDACTED] (ossia la dante causa



di [REDACTED]) per far valere il medesimo credito oggetto di questa procedura esecutiva immobiliare (cfr. doc. 9 da cui risulta che il ricorso per intervento titolato ha ad oggetto il credito portato dal decreto ingiuntivo 657/2009 del Tribunale di Trento che il titolo esecutivo che sorregge in questa sede l'azione del precedente).

39. Ed è stato, altresì, depositato il progetto di distribuzione formato dal professionista delegato in quella procedura esecutiva che reca come creditore intervenuto la medesima Cassa di [REDACTED].

40. Il corso della prescrizione dell'*actio iudicati* decennale è stato, dunque, interrotto nel 2012, atteso che *“nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.”* (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, n.14602).

## SULLA COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE LEGALI

41. Nonostante la parte opposta sia vittoriosa in questa fase (ed eventualmente in questo grado) cautelare del giudizio oppositivo, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di causa ex art. 92 c.p.c.

42. Deve essere, infatti, osservato come l'esistenza del potere rappresentativo processuale di [REDACTED] Italy nei confronti di [REDACTED] costituisce un presupposto per l'ammissibilità della domanda anche di tutela in sede esecutiva e, analogamente, la validità della procura alle liti conferita all'Avv. [REDACTED] costituisce anch'esso un presupposto processuale del processo esecutivo, nel quale l'assistenza tecnica è obbligatoria ed in cui, pertanto, occorre dimostrare non soltanto che il difensore sia stato investito della procura alle liti, ma anche che il soggetto che gli ha conferito la procura aveva il potere di spendere il nome della società che agisce in giudizio.

43. L'esistenza di questi presupposti processuali doveva, allora, essere allegata dalla difesa del creditore precedente sin dal momento dell'iscrizione a ruolo dell'espropriazione forzata. In difetto è possi-



bile per il creditore procedente la sanatoria (giusta applicazione del medesimo principio di economia processuale sotteso al meccanismo di cui all'art. 182 c.p.c.). Tuttavia, essendo stato l'opponente costretto a proporre opposizione all'esecuzione anche in considerazione delle lacunose produzioni documentali dell'opposta in punto di dimostrazione dell'esistenza del potere rappresentativo processuale della procuratrice ex art. 77 c.p.c. e di validità della procura alle liti, non può non tenersene conto ai fini della regolazione delle spese di lite, dovendo farsi applicazione del principio di causalità.

44. L'iniziativa processuale dell'opponente, infatti, risulta essere stata determinata anche (sebbene non solo) dalla scelta del creditore procedente di non produrre, insieme al pignoramento, quei documenti che giustificerebbero (ed hanno, in effetti, giustificato): i) il potere di ██████ di agire in sede processuale in nome e per conto di ██████; ii) l'esistenza del potere rappresentativo della persona fisica che, per ██████ ha conferito la procura alle liti all'Avv. ██████.

#### P.Q.M.

- rigetta l'istanza sospensiva;
- compensa integralmente le spese di causa di questa fase processuale;
- assegna termine perentorio di giorni trenta per introdurre il merito oppositivo decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale.

Si comunichi.

Verona, 19 ottobre 2021

Il Giudice dell'esecuzione

Attilio Burti

